



# COMUNE DI NUVOLERA

Provincia di Brescia

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 23/12/2022

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI - ESAME ED APPROVAZIONE.**

L'anno 2022 il giorno ventitre del mese di Dicembre alle ore 19:00 nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X	AGNELLI ANDREA	Sindaco
X	AGNELLI DIEGO	Consigliere
X	DIONI STEFANO	Consigliere
X	ROSSINI BEATRICE	Consigliere
X	FRANZONI ALBINO	Consigliere
X	BENUZZI CIPRIANO	Consigliere
X	ALBINI DIEGO	Consigliere
	MANESSI CRISTIANA	Consigliere
	BIANCO SPERONI NICOLA	Consigliere
	MAIFRENI ELVIRA	Consigliere
	MARANGONI SIMONE	Consigliere
X	PERUGINI ROMOLO	Consigliere
X	BICELLI ALBA ROSA	Consigliere

Totale presenti: 9

Totale assenti: 4

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Dott. Andrea Agnelli, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su quest'ultimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione del provvedimento da parte del Sindaco Dottor Andrea Agnelli e uditi gli interventi così come si sono susseguiti e che saranno riportati nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare, che sarà allegata quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione di approvazione della lettura verbali seduta precedente, afferente alla seduta odierna;

### PREMESSO CHE:

- l'art. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;
- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 stabilisce che: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*.

### PRESO ATTO CHE:

- con la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 – legge di bilancio 2020 - (art. 1, commi da 784 a 815), è stata disposta la riforma della riscossione locale;
- un'ulteriore novità recata dalla riforma è la previsione delle modalità di rateazioni delle somme dovute a seguito della notifica di atti di accertamento esecutivo; tali modalità comunque possono essere derogate dai comuni in base all'ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli enti stessi per quanto concerne la gestione delle proprie entrate.

RILEVATO CHE il Comune ha approvato il **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI** con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 30.04.2015 e che lo stesso è stato aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 21.04.2021;

RILEVATO, altresì, CHE in sede di applicazione del Regolamento generale delle entrate comunali, in considerazione dell'attuale periodo di difficoltà socio-economica, si è evidenziata la necessità di modificare il regolamento nella parte del titolo III, in particolare modificando i seguenti articoli:

- ✓ “Articolo 22 – Istanze di rateizzazione”;
- ✓ “Articolo 23 – Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione”, introducendo una riduzione dell'importo minimo della rata da € 100,00 a € 50,00; ed inserendo per le richieste di rateizzazione di importi superiori a € 1.000,00 l'obbligo di versare una rata anticipata pari al 10% dell'importo dovuto al fine di dare concretezza alla volontà del contribuente dell'effettiva intenzione di rateizzare l'importo a debito;
- ✓ “Articolo 25 – Interruzione della rateizzazione”.

VISTO ed ESAMINATO lo schema **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI**, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Disposizioni in

materia di statuto dei diritti del contribuente”, che si compone di n. 27 articoli, allegato A alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

*TENUTO CONTO CHE* con l’approvazione del suddetto regolamento, in particolare, si ridefinisce la disciplina della rateizzazione dei pagamenti;

*VISTO* l’articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

*RICHIAMATI:*

- l’art. 13, commi 15, 15bis e 15 ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;
- l’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi.

*ATTESO CHE* l’articolo 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 attribuisce al consiglio la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

*PRECISATO CHE:*

- in virtù di quanto stabilito dall’articolo 71, comma 6, dello Statuto comunale i regolamenti e le loro revisioni sono deliberati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta di consiglieri assegnati;
- in virtù di quanto stabilito dall’articolo 71, comma 8, primo periodo, dello Statuto comunale i regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: dopo l’adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per 15 giorni dopo che l’adozione è divenuta esecutiva.

*DATO ATTO CHE* sulla presente deliberazione è stato acquisito il prescritto parere dell’organo di revisione, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7), del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

*ACQUISITO* il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Ufficio intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - servizi tributari, rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell’art. 49 - I comma - del D. Lgs. n. 267/2000;

*ACQUISITO* il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Ufficio intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - area economico-finanziaria, rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell’art. 49 - I comma - del D. Lgs. n. 267/2000;

*CON VOTI* favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, resi in forma palese per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

## DELIBERA

1. *DI APPROVARE*, a seguito di modifiche ed integrazioni, il "Regolamento generale delle entrate comunali", composto da n. 27 articoli, allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. *DI DARE ATTO CHE* con le modifiche ed integrazioni introdotte al **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI** si ridefinisce il titolo III, in particolare si modificano i seguenti articoli:
  - ✓ " **Articolo 22** - Istanze di rateizzazione";
  - ✓ " **Articolo 23** - Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione", introducendo una riduzione dell'importo minimo della rata da € 100,00 a € 50,00; ed inserendo per le richieste di rateizzazione di importi superiori a € 1.000,00 l'obbligo di versare una rata anticipata pari al 10% dell'importo dovuto al fine dare concretezza alla volontà del contribuente di avere l'intenzione effettiva di rateizzare l'importo a debito;
  - ✓ " **Articolo 25** - Interruzione della rateizzazione".
3. *DI PRECISARE CHE* il suddetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023 previo rispetto del termine di pubblicazione previsto dall'art. 13, commi 15, 15bis e 15 ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;
4. *DI DARE ATTO e PRECISARE CHE* per l'efficacia del presente regolamento trova applicazione la disposizione recata dall'articolo 71, comma 8, primo periodo, dello Statuto comunale, in virtù del quale i regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di 15 giorni dopo che l'adozione è divenuta esecutiva.
5. *DI PUBBLICARE* la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente":
  - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 33/2013 nella sotto - sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto - sezione di secondo livello "Atti generali";
  - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 nella sotto - sezione di primo livello "Provvedimenti", sotto - sezione di secondo livello "Provvedimenti organi indirizzo politico".
6. *DI DARE ATTO CHE* il Responsabile dell'Ufficio Unico intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - Servizi Tributarî, rag. Claudio Ferrari, è responsabile del procedimento e che lo stesso ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.
7. *DI INSERIRE* copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio previsto dal comma 15 ter del medesimo articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.
8. *DI DARE* altresì *ATTO*, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale

Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n. 1199/71.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Dott. Andrea Agnelli

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro